OPERE PUBBLICHE

INCENTIVI PER IL PERSONALE ADDETTO

La legge 11 febbraio 1994 n.109 (legge MERLONI) all'articolo 18 (incentivi e spese per la progettazione) prevede che:

"Una somma non superiore all'1,5 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 16, comma 7, è ripartita per ogni singola opera o lavoro, con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano di sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo dell'1,5%, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità ed alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere."

Il comma 2 di detta disposizione di legge si occupa pure delle spettanze dei dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che abbiano redatto atti di pianificazione.

"Il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque redatto, è ripartito con le modalità ed i criteri previsti nel regolamento di cui al comma 1, tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto."

Si ritiene che detta disposizione di legge sia applicabile sia agli enti pubblici, che agli enti privati che siano concessionari di un servizio pubblico (vedasi ENEL – FERROVIE – TELECOM – POSTE). La somma da erogarsi viene determinata in forma percentuale sulla base di partenza dell'asta per aggiudicare l'appalto (importo posto a base di gara).

L'incentivo non spetta soltanto ai soggetti titolari di specifici incarichi previsti dalla legge, ma anche a quanti con gli stessi abbiano collaborato.

Può avvenire che tali ruoli (responsabile del procedimento, incaricato della progettazione, direttore lavori) siano individuati all'esterno mediante incarichi professionali e che, i professionisti esterni, si avvalgano nella loro attività delle risorse interne dell'azienda e dei dipendenti dell'ente appaltante.

La definizione concreta di questi benefici retributivi troverà definizione in un regolamento dell'ente, considerando che qualora l'ente operi per quanto attiene il rapporto di lavoro in regime di diritto privato (come ormai avviene per gran parte degli enti pubblici) sarà sufficiente per la definizione anche la sola contrattazione collettiva.

I criteri regolamentari o contrattuali dovranno naturalmente tenere conto delle effettive responsabilità attribuite al predetto personale.